

### 1.2.1.5.

#### **SCHEMA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI A INDENNIZZARE I DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI**

*Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuti di Stato destinate a indennizzare i danni causati da animali protetti secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2.1.5 degli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020*

1. Le imprese attive nella produzione agricola primaria sono gli unici beneficiari dell'aiuto?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2. Sono state richieste ai beneficiari misure preventive ragionevoli e proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato interno solo se è possibile dimostrare chiaramente l'impossibilità di adottare misure preventive.

3. In caso di risposta affermativa alla domanda 2, indicare di che tipo di misure preventive si tratta (quali ad esempio recinzioni di sicurezza, ove possibile, cani pastore, ecc.)

*Sono definite nei regolamenti dei Parchi, e in ogni caso possono riguardare la presenza di cani pastore, collari repellenti, dissuasori acustici, recinzioni.*

4. Quale animale protetto è all'origine dei danni per cui è previsto la compensazione?

In attuazione dell'art 22 comma 6 della L. n. 394/1991 che vieta l'attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, la LR n. 86/1983 art17, comma 4 lett. d) esplicita che "nell'ambito delle riserve naturali e delle aree a parco naturale identificate ai sensi del precedente art. 16 ter, l'esercizio della caccia è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della l. 394/91 e dell'art. 43, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'esercizio venatorio", di conseguenza tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi all'interno di dette aree non sono cacciabili, quindi protetti. Gli animali che principalmente causano danni ai sistemi antropici, coltivazioni e manufatti sono gli ungulati e tra questi il principale è il cinghiale, ma anche cervi e daini.

5. Qual è la natura dei danni causati?

Danneggiamenti ai sistemi antropici, coltivazioni e manufatti, provocati sia dall'attività di alimentazione, sia da comportamenti ad essa correlati (scavo, calpestio, rimozioni di ostacoli). Sono danneggiate le piante ad alto fusto (impianti forestali e coltivazioni arboree), il cotico erboso, gli impianti da frutto, le colture orticole, i manufatti, i giardini, le coltivazioni cerealicole, foraggiere, industriali e oleaginose

**Danni**

6. Dimostrare un nesso diretto tra i danni subiti dall'impresa agricola attiva nella produzione agricola primaria e il comportamento degli animali protetti.

IL nesso è stabilito dalla verifica effettuata da un perito indipendente

7. Gli aiuti sono versati direttamente all'azienda agricola interessata o a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

8. Se gli aiuti sono versati a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il loro importo supera l'importo cui è ammissibile l'azienda agricola?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta positiva, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

9. Quando si è verificato l'evento che ha determinato il danno?

Sono rimborsati i danni per i quali è stato stabilito da un perito indipendente il nesso di causalità con l'animale protetto, e che sono stati rilevati entro i tre anni antecedenti alla presente notifica alla Commissione Europea

Si ricorda che i regimi di aiuto devono essere presentati entro tre anni dal verificarsi dei danni o delle perdite.

10. Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.

*Entro i 4 anni dal verificarsi dell'evento (come stabilito dal verbale del perito) e solo a seguito dell'approvazione del regime*

Si ricorda che l'aiuto deve essere versato entro quattro anni dal verificarsi dei danni o delle perdite.

11. Il danno è calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

12. Che tipo di compensazione rientra nell'aiuto? (Sono ammesse risposte multiple)

- ☒ a) compensazione per animali uccisi o piante distrutte;
- ☒ b) compensazione per i costi indiretti sostenuti;
- ☒ c) compensazione per i danni arrecati a fabbricati, attrezzature, macchinari e scorte.

Si ricorda che gli aiuti per gli investimenti in misure di prevenzione dei danni causati da animali protetti possono essere concessi alle condizioni di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti e non alle condizioni di cui alla sezione 1.2.1.5 degli orientamenti

13. Se la risposta alla domanda 12 è a), i costi ammissibili sono calcolati sulla base del valore di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

14. Se la risposta alla domanda 12 è b), indicare in modo esauriente tutti i costi indiretti che possono essere rimborsati (ad esempio i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi).

*i costi veterinari relativi al trattamento di animali da reddito feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi*

15. Se la risposta alla domanda 12 è c), i danni materiali, sono calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento che ha determinato il danno?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

16. Se la risposta alla domanda 12 è c), l'aiuto supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

17. L'aiuto è limitato ai danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

18. A quale dei seguenti organismi compete la valutazione dei costi ammissibili?

- ☒ a) un'autorità pubblica;  
☐ b) un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto;  
☐ c) un'impresa di assicurazione.

Si ricorda che i costi saranno ammissibili solo se la valutazione è stata effettuata da uno dei tre organismi indicati alle lettere a), b) e c).

19. Gli ulteriori pagamenti ricevuti dal beneficiario degli aiuti, ad esempio in virtù di polizze assicurative, sono detratti dall'importo dei costi ammissibili?

☒ sì ☐ no

20. I costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario, sono detratti dall'importo dell'aiuto?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

21. Come si provvede a evitare una sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo del presente aiuto con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati?

Ai sensi della legge 234/2012 art 52 tutti gli aiuti di stato e de minimis sono registrati nei Registri nazionali, attraverso i quali si provvede ad effettuare i controlli

22. Indicare l'intensità lorda dell'aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili:

100%

<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
---------------------------

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....